

DELIBERAZIONE 24 MAGGIO 2022

221/2022/E/GAS

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ESTRA ENERGIE S.R.L. NEI CONFRONTI DI ATAC CIVITANOVA S.P.A. (CABINA REMI 34653101)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1205^a riunione del 24 maggio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 giugno 2010 recante "Disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e al commercio degli stessi anche in relazione alla procedura di infrazione n. 2007/4915" (di seguito: DM 18 giugno 2010);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 luglio 2003, 75/03 di "Approvazione del codice di rete predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A., ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" e, in particolare, l'Allegato A, recante il codice di rete presentato da Snam Rete S.p.A. (di seguito: codice di rete Snam);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, 108/06 e, in particolare, l'Allegato 2 recante "Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale" (di seguito: codice di rete tipo);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale" (di seguito: TISG), valevole per gli anni dal 2012 al 2019 (c.d. periodo progresso);
- la deliberazione dell'Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas e s.m.i. recante "Disposizioni in merito all'effettuazione delle sessioni di aggiustamento con riferimento agli anni a partire dal 2013 e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del settlement gas" (di seguito: deliberazione 670/2017/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas recante “Disposizioni per il completamento del quadro regolatorio in merito all’effettuazione delle sessioni di aggiustamento, con riferimento agli anni a partire dal 2013” (di seguito: deliberazione 782/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas e, in particolare, l’Allegato A, recante il “Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale” (di seguito: TISG), valevole per il periodo successivo al 1 gennaio 2020;
- deliberazione 23 novembre 2021, 512/2021/R/gas con cui l’Autorità ha approvato la “Regolazione del servizio di misura sulla rete di trasporto del gas naturale”; (di seguito: deliberazione 512/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l’Allegato A, recante la “Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)” (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la norma UNI CIG 9571 - parte 2 - edizione 2017, recante “Infrastrutture del gas – Stazioni di controllo della pressione e di misura del gas connesse con le reti di trasporto – Parte 2: Sorveglianza dei sistemi di misura” (di seguito: norma UNI 9571 – parte 2 – ed. 2017);
- il vigente assetto organizzativo dell’Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 6 agosto 2021 (prot. Autorità 31246 del 6 agosto 2021), Estra Energie S.r.l. (di seguito: Estra Energie o reclamante) ha contestato ad Atac Civitanova S.p.A. (di seguito: Atac o gestore) il presunto malfunzionamento della cabina REMI 34653101 che avrebbe provocato errori di misura nei periodi novembre-dicembre 2019 e aprile-settembre 2020. Tali errori avrebbero, a loro volta, determinato errori in materia di *settlement*;
2. con nota dell’8 settembre 2021 (prot. 33728), l’Autorità ha formulato a Estra Energie una richiesta di integrazione documentale;
3. con nota del 10 settembre 2021 (prot. Autorità 34008 del 10 settembre 2021), il reclamante ha risposto alla suddetta richiesta di integrazione;
4. con nota del 20 settembre 2021 (prot. Autorità 34890 e 34891 del 20 settembre 2021), il reclamante ha sollecitato l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;

5. in data 21 settembre 2021 (prot. 34969 del 20 settembre 2021), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
6. con nota del 6 ottobre 2021 (prot. Autorità 36893 del 6 ottobre 2021), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva senza però includere gli allegati;
7. con nota del 7 ottobre 2021 (prot. Autorità 37069 del 7 ottobre 2021), il gestore ha integrato la memoria trasmettendo i relativi allegati;
8. con nota dell’11 ottobre 2021 (prot. 37424), l’Autorità ha richiesto al gestore di dare evidenza che la suddetta memoria, nella forma comprensiva dei relativi allegati, fosse stata trasmessa anche al reclamante;
9. con nota del 12 ottobre 2021 (prot. Autorità 37679 del 12 ottobre 2021), Atac ha risposto alla sopracitata richiesta;
10. con nota del 12 ottobre 2021 (prot. Autorità 37753 del 13 ottobre 2021), Estra Energie ha replicato alla memoria difensiva presentata dal gestore;
11. con nota del 18 ottobre 2021 (prot. Autorità 38596 del 18 ottobre 2021), Atac ha controreplicato alla suddetta replica del reclamante;
12. con nota del 5 novembre 2021 (prot. 41531), l’Autorità ha trasmesso alle parti una richiesta di informazioni;
13. in data 15 novembre 2021 (prot. Autorità 42863 del 15 novembre 2021), Estra Energie ha risposto alla suddetta richiesta di informazioni;
14. in data 16 novembre 2021 (prot. Autorità 42970 del 16 novembre 2021), anche Atac ha risposto alla richiesta di informazioni dell’Autorità;
15. in data 16 dicembre 2021 (prot. 47173), l’Autorità ha richiesto al reclamante di esprimere il consenso alla proroga di ulteriori due mesi del termine di conclusione del procedimento di trattazione del reclamo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della Disciplina;
16. in data 17 dicembre 2021 (prot. Autorità 47298), Estra Energia ha risposto alla sopracitata richiesta, fornendo il proprio consenso alla suddetta proroga;
17. in data 22 dicembre 2021 (prot. 48061), l’Autorità ha trasmesso al reclamante una seconda richiesta di informazioni;
18. in data 28 dicembre 2021 (prot. Autorità 49172 del 29 dicembre 2022), Estra Energie ha risposto alla suddetta richiesta di informazioni;
19. in data 9 marzo 2022 e in data 10 maggio 2022, rispettivamente la Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale e la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, per i profili di propria competenza, hanno trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Disciplina;
20. in data 7 maggio 2022 (prot. Autorità 20563 del 9 maggio 2022) Atac ha trasmesso la relazione tecnica predisposta dalla società ME.TE.MA. S.r.l. (di seguito: METEMA) inerente al sistema di misura installato presso la cabina REMI 34653101.

QUADRO NORMATIVO:

21. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano le seguenti disposizioni:

- a. il codice di rete tipo e in particolare:
- i. il paragrafo 10.3 che prevede, con riferimento alla gestione degli impianti di regolazione e misura presso i punti di consegna della rete di distribuzione che *“L’Impresa di distribuzione è responsabile di tutti gli interventi connessi con la gestione degli Impianti di regolazione e misura dalla stessa gestiti. Tali interventi, effettuati in conformità alla normativa vigente e tenuto conto anche delle indicazioni delle aziende costruttrici delle apparecchiature presenti, sono finalizzati al mantenimento dei requisiti relativi al corretto funzionamento e alla sicurezza previsti per gli impianti”*;
 - ii. il paragrafo 11.2 secondo cui, con riferimento alla misura del gas al punto di consegna dell’impianto di distribuzione, *“La gestione dell’attività di misura del gas al Punto di Consegna fisico dell’Impianto di distribuzione è di competenza dell’Impresa di distribuzione.*

In particolare, l’Impresa di distribuzione è responsabile della:

- *gestione e manutenzione del sistema di misura, nel rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali;*
- *rilevabilità, messa a disposizione e trasmissibilità dei dati di misura ai soggetti aventi diritto;*
- *accuratezza e correttezza dei dati nel rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali.*

L’attività di misura consiste, oltre che nelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di misura, nella gestione degli stessi sistemi di misura installati presso i Punti di Consegna fisici degli Impianti di distribuzione.

La gestione dei sistemi di misura è suddivisa nelle seguenti operazioni:

- a) *Taratura e controlli della strumentazione elettronica facente parte dei sistemi di misura e degli apparati di trasmissione dati gestiti dall’Impresa di distribuzione*

Le operazioni sono riconducibili a quelle di conduzione ordinaria.

Le operazioni di taratura periodica sono effettuate da operatori metrici riconosciuti dalla CCIAA, in autocertificazione o con la presenza dell’Ispettore metrico della CCIAA di riferimento.

Tale attività viene svolta dall’Impresa di distribuzione nel rispetto delle frequenze previste dalla normativa vigente, di norma in concomitanza all’avvio della stagione invernale o nel primo periodo della stessa.

- b) *Generazione del dato di misura per Punto di Consegna fisico degli Impianti di distribuzione*

L’Impresa di distribuzione garantisce la generazione del dato di misura relativo al gas immesso presso i Punti di Consegna fisici dell’Impianto

di distribuzione secondo modalità dipendenti dai sistemi di misura installati presso i Punti medesimi.

Gli Utenti del servizio di distribuzione, gli utenti del servizio di trasporto che li riforniscono e le eventuali Imprese di distribuzione che gestiscono porzioni di un Impianto di distribuzione, possono richiedere all'Impresa di distribuzione la verifica della correttezza del dato rilevato presso il sistema di misura posto presso un Punto di Consegna fisico dell'Impianto stesso.

L'Impresa di distribuzione, nella risposta alla richiesta, deve indicare i tempi di esecuzione dell'intervento ed una stima di massima dei relativi costi.

I costi della verifica sono addebitati al soggetto che l'ha richiesta, nel caso in cui questa evidenzi il corretto funzionamento del sistema di misura.”;

- b. la norma UNI 9571 - parte 2 – ed. 2017 che prescrive le modalità operative di sorveglianza dei sistemi di misura, al fine di assicurare il prescritto livello di accuratezza della misura e di affidabilità/sicurezza del sistema per tutta la durata di vita tecnica prevista ed in particolare:
- i. il paragrafo 7.1 nella parte in cui si afferma che: *“La conduzione del sistema di misura deve garantire il corretto funzionamento dell’organo primario di misura entro il campo di portata valido per una corretta determinazione delle quantità misurate in funzione dei profili di prelievo attesi. Le azioni di conduzione che possono essere attuate sono per esempio:*
 - *cambio linee invernale/estivo;*
 - *variazione pressione di misura;*
 - *cambio assetto rete.”.*
- c. il DM 18 giugno 2010 ed in particolare le disposizioni di cui:
- i. all’articolo 3, comma 2, che prevedono che *“entro il mese di ottobre di ogni anno, il titolare dell’impianto predispone il piano di gestione annuale del sistema di misura dando evidenza delle fasi di controllo di esercizio da svolgere secondo i criteri di cui all’articolo 4. Il piano è comunicato all’impresa maggiore di trasporto, agli utenti dell’impianto di misura ed ai terzi interessati [...]”;*
 - ii. all’articolo 3, comma 3, che prevedono che *“L’impresa maggiore di trasporto del gas naturale, [...], monitora i programmi dei controlli di esercizio segnalando tempestivamente al Ministero e all’Autorità eventuali criticità”;*
- d. il TISG e in particolare l’articolo 2 in cui si indicano:
- i. al comma 1, le finalità:
“Il presente provvedimento è volto ad assicurare l’efficiente erogazione dei servizi di bilanciamento e di trasporto del gas naturale, con riferimento alla determinazione dell’energia prelevata di competenza di ciascun UdB (settlement)”;

- ii. al comma 2, l'oggetto:
- a) *“definisce i criteri di identificazione dei PdR soggetti a profilazione convenzionale del prelievo;*
 - b) *definisce le modalità di profilazione convenzionale del prelievo;*
 - c) *definisce le modalità di esecuzione delle sessioni di bilanciamento;*
 - d) *definisce le modalità di esecuzione delle sessioni di aggiustamento;*
 - e) *definisce le responsabilità e gli obblighi informativi in capo all'RdB, alle imprese di trasporto, agli UdB, agli UdD, alle imprese di distribuzione e al SII funzionali all'applicazione di quanto ivi previsto”.*

QUADRO FATTUALE:

- 22. A partire dal 1 novembre 2019 Estra Energie è presente, in qualità di venditore, presso il Punto logico di riconsegna della cabina REMI 34653100 di Civitanova Marche (MC), che costituisce il punto di interconnessione tra la rete del distributore locale gestita da Atac e la rete del trasportatore Snam;
- 23. in particolare, il punto logico di cui all'alinea precedente costituisce il punto di aggregazione locale di due punti fisici interconnessi identificati dalle cabine REMI 34653101 e 34653102;
- 24. in alcuni verbali di misura del gas consegnato presso la cabina REMI 34653101, Snam ha segnalato ad Atac la possibile inadeguatezza ai prelievi dell'assetto di misura;
- 25. in particolare, nel periodo da aprile a settembre dell'anno 2020, Snam ha segnalato al gestore che *“L'assetto di misura [della cabina N.d.r.] potrebbe non essere adeguato ai prelievi. Segnaliamo la presenza di un consistente numero di ore (...) con valori di prelievo inferiori al valore di inizio scala”;*
- 26. al termine della sessione annuale di aggiustamento 2019, chiusasi il 31 dicembre 2020, e a seguito della pubblicazione dei dati di conguaglio da parte di Snam, sono emersi a carico di Estra Energie costi, a titolo di delta *in-out*, per circa 103.000,00 euro e per circa 36.000,00 euro a titolo di DSK;
- 27. in data 9 giugno 2021, Estra Energie ha contestato ad Atac il malfunzionamento della cabina REMI 34653101, non ottenendo risposta.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

- 28. il reclamante chiede che l'Autorità accerti la responsabilità di Atac in relazione agli errori di misura del gas naturale derivanti dal malfunzionamento della cabina REMI 34653101, come segnalato da Snam, in quanto *“«la gestione dell'attività di misura del gas al Punto di Consegna fisico dell'impianto di distribuzione è di competenza dell'impresa di distribuzione» come espressamente stabilito dall'art. 11 del CRDG rubricato «Misura del gas al Punto di Consegna dell'impianto di distribuzione» e ripreso integralmente nel Codice di Rete di ATAC, adottato con deliberazione n.118 del 28 luglio 2006”;*

29. inoltre, *“a dimostrazione dell’incidenza del malfunzionamento della cabina sulla misurazione dei volumi”* Estra Energie *“evidenzia che, confrontando i volumi complessivi di Immeso giornaliero per l’anno 2019 nella cabina di Civitanova e i volumi in metri cubi distribuiti per l’anno 2019 su tutta la rete di distribuzione a valle della cabina stessa, è emerso un quantitativo di gas prelevato superiore rispetto a quello immesso nella cabina, per un differenziale di circa 766.741 mc”*;
30. Estra Energie sottolinea, altresì, che *“alla luce delle reiterate segnalazioni di Snam circa la non adeguatezza dell’assetto di misura rispetto ai prelievi, i successivi reiterati inadempimenti da parte del Gestore, che mai per anni è intervenuto per risolvere le problematiche, risultano ancor più ingiustificabili; inadempimenti che continuano ad arrecare grave nocimento”*;
31. Estra Energie asserisce, inoltre, che *“il Gestore ha violato, tra le altre, le disposizioni regolatorie in materia di bilanciamento di cui al Testo Integrato Settlement Gas (allegato A alla delibera 229/2012/R/gas versione integrata e modificata (...) infatti, le violazioni nella misurazione dei volumi e il conclamato malfunzionamento della cabina Remi n. 34653101 hanno provocato significativi scostamenti a danno della scriventi tra i quantitativi di gas immesso e prelevato”*;
32. il reclamante afferma, altresì, che le azioni poste in essere dal gestore, tramite la società METEMA, non possono essere considerate risolutive degli errori di misura contestati nel reclamo, in quanto:
- *“le attività di verifica previste dalla normativa UNI CIG 9571:1”* attengono *“alla conduzione della cabina, ad esclusione degli aspetti metrologici e di misura della stessa”* e, pertanto, *“sono attività di sorveglianza, che non rispondono alla necessità di verificare se nella cabina siano transitati volumi di gas non registrati”*;
 - le *“attività di taratura [sono N.d.r.] finalizzate a verificare che gli errori di misura rientrino entro determinate tolleranze all’interno del range di misura e pertanto ad accertare che i volumi siano registrati con uno strumento correttamente tarato”*, ma tale attività – a detta del reclamante - non è idonea a *“verificare che la cabina misuri e registri correttamente i volumi di gas che transitano nella stessa al di fuori del range di misura e di conseguenza non incide su eventuali volumi di gas non intercettati dal sistema, poiché non comporta che il range di misura sia corretto.”* In buona sostanza, *“tali attività non sono rilevanti ai fini della corretta misurazione del gas transitato nella cabina Re.Mi. se tale attività avviene al di sotto della portata minima misurabile correttamente da parte del misuratore”*;
33. oltre a ciò, Estra Energie evidenzia che la misura indicata dal gestore di *“aver posto in stand by la Cabina Re.Mi. con un intervento di abbassamento della pressione di rete soltanto nel 2021, a fronte di segnalazioni di anomalie da parte di Snam anche per i 7 anni precedenti (...) rientra tra le consuete modalità per tenere sotto controllo la distribuzione delle portate tra più impianti Re.Mi. che insistono sullo stesso impianto di distribuzione e quindi sarebbe potuta essere attuata da Atac già molto prima del 2021”*;

34. sulla questione poi della indisponibilità da parte di Snam di una misura di riserva, Estrà Energia afferma che *“è obbligo del Distributore e non di Snam prevedere che la misura di riserva risulti in piena efficienza”*; in ogni caso, *“la stessa Snam non ha mai proceduto ad una nuova elaborazione dei verbali di misura, in quanto ciò può essere fatto soltanto qualora ci sia un problema al sistema di misura che determina la mancanza di registrazione del dato di misurazione. Al contrario nel caso di specie Snam ha rilevato un passaggio di gas pari a zero e di conseguenza non ha apportato correzioni ai verbali, rimettendo invece in capo al Distributore l’obbligo di accertare l’entità e le cause dell’anomalia”*;
35. il reclamante dichiara, altresì che, contrariamente a quanto ipotizzato dal gestore, difficilmente il delta *in-out* potrà ridursi nelle prossime sessioni pluriennali di aggiustamento relative ai dati del 2019, in quanto *“guardando al periodo pregresso (2013-2019), i dati ufficiali di Snam dimostrano (...) che il quantitativo di gas prelevato a valle sia sempre superiore al quantitativo di gas immesso a monte”*;
36. infine, Estrà Energie afferma che *“il reclamo ha pacificamente ad oggetto la violazione della regolazione in punta di misura e di settlement”*, evidenziando *“l’assoluta inconferenza della questione posta da Atac Civitanova relativamente al risarcimento dei danni patiti da Estrà Energie, tematica che non solo notoriamente non rientra nella competenza dell’ARERA ma che non è comunque oggetto del presente Reclamo”*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

37. In via preliminare, Atac eccepisce l’inammissibilità del presente reclamo, in quanto la PEC del 9 giugno 2021 inviata al gestore aveva ad oggetto *“la richiesta di risarcimento dei danni patiti dal reclamante a seguito dell’acquisto del capitale sociale di Gas Marca da Atac”*;
38. infatti, a parere di Atac, il vero obiettivo della citata missiva del 9 giugno 2021 era *“rivendicare il diritto al risarcimento del danno che afferma di aver patito per l’acquisto, da ATAC, della società Gas Marca S.r.l. (...) corrente in Civitanova Marche ed esercente l’attività di vendita di gas naturale”*;
39. del resto, lo stesso reclamo oggetto della presente decisione sarebbe - ad avviso del gestore - *“strumentale ad ottenere un parere di ARERA da utilizzare nelle cause contro ATAC”*;
40. in ogni caso, il gestore ha ritenuto di non dover inizialmente *“prendere posizione sulle doglianze di ESTRÀ in ordine alle misure del gas distribuito nella rete locale di Civitanova Marche perché generiche e non circostanziate”*;
41. nel merito, invece, con riferimento alla lamentata inerzia di fronte alle citate segnalazioni di Snam circa l’inadeguatezza dell’assetto di misura rispetto ai prelievi, Atac afferma che *“consucia di tale segnalazione, ha messo in atto nel tempo una serie di misure volte a mitigare/annullare quanto segnalato”*, in particolare:

- *“ha incaricato la società ME.TE.MA. Srl («METEMA») delle verifiche funzionali mensili, semestrali ed annuali ai sensi della norma «UNI CIG 9571:1-2012 impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale – Parte 1: Sorveglianza», con regolari contratti di collaborazione e report delle verifiche svolte”;*
 - *“ha regolarmente provveduto, sempre mediante METEMA, alle tarature degli strumenti di misura fiscale previste, con regolari verbali (...) tutte le tarature effettuate hanno dato esito ricompreso entro i limiti consentiti dalla normativa vigente”;*
 - *“Quest’anno [2021 N.d.r.], per la prima volta, è stata posta in stand by [la cabina REMI 34653101 N.d.r.] con abbassamento della pressione al di sotto della pressione di rete”;*
 - *“ha operato tre cambi di diaframma [del venturimetro N.d.r.] ogni anno”;*
42. il gestore afferma, altresì, che Snam, pur *“conscia della propria segnalazione nei verbali e dello stato di funzionamento della Cabina, non ha mai ritenuto di dover procedere ad ulteriori misure e verifiche e controlli rispetto a quelli regolarmente svolti dal gestore ATAC”*, e questo nonostante, secondo Atac, disponesse di poteri di verifica ai sensi *“dell’allegato 10 al Codice «Principali attività tecniche per la misura del gas», punto 3, «Verifiche»”* del codice di rete Snam;
43. oltre a ciò, il gestore evidenzia con riferimento ai poteri attribuitigli *“al punto 5 del medesimo allegato al Codice”*, che *“SNAM, non disponendo di una misura di riserva in piena efficienza, non fosse nelle condizioni di riscontrare con certezza cause e decorrenza dell’anomalia”;*
44. per quanto riguarda, invece, lo specifico *“problema delle ore di funzionamento sotto il valore di inizio scala”*, Atac sottolinea la *“trascurabilità (...) di tale anomalia sulle misure del gas immesso in cabina”*; infatti, confrontando *“i dati riportati da SNAM nel verbale di misura, ed i dati registrati in telelettura (...) mediamente nel semestre aprile-settembre 2020 contestato, le ore con funzionamento sotto l’inizio scala e sopra zero sono l’8-10% delle ore complessive”*;
45. parimenti, in materia di *settlement*, Atac eccepisce che *“a livello percentuale, lo scostamento di 766.741 Smc rappresenta il 2,7% rispetto al gas immesso registrato nelle cabine (2,63% rispetto al gas rilevato a valle sui misuratori dei punti di riconsegna)”*, un dato - a parere del gestore - che *“non appare certo elevatissimo”*, tenuto conto che *“la stessa ESTRÀ, nel fornire l’allegato 3 «Valori Gamma» ad ARERA, riporta i dati di moltissime cabine, probabilmente tutte quelle in cui opera, e su moltissime di queste, lo scostamento tra immesso e prelevato di valle è ben superiore al 2,7%”*;
46. il gestore, inoltre, sottolinea che il reclamante *“si trova ad avere avuto sottratta una quota di «allocato» pari all’83,77% del delta complessivo di 766.741 Smc tra immesso e riconsegnato, dunque circa 642.300 Smc. In altri termini, dalle rilevazioni di valle ESTRÀ vede come totale complessivo 25.083.429 Smc, mentre a seguito delle allocazioni, a monte, SNAM le attribuisce 24.441.130 Smc (...) la*

quota «depurata», in termini percentuali, corrisponde al 2,56% di quanto rilevato a valle”;

47. questo significa – conclude il gestore – che *“lo scostamento delle cabine Re.Mi. di ATAC, il 2,56%, è, addirittura, al di sotto della media dei dati forniti da ESTRA”, pertanto “o ESTRA ha proposto reclamo anche contro tutti i distributori che le gestiscono oppure è vero che questo reclamo è strumentale ad ottenere ad ottenere un parere di ARERA da utilizzare nelle cause contro ATAC”;*
48. infine, il gestore fa notare che *“per i dati contestati relativi al 2019, si è svolta solo una delle cinque sessioni pluriennali di aggiustamento previste, dunque, il delta tra immesso e distribuito potrebbe sensibilmente ridursi (...) a tal proposito, è da segnalare come ESTRA provveda sistematicamente in ritardo alla comunicazione delle stesse [autoletture N.d.r.] al gestore ATAC (...) causando dunque inevitabili problematiche nella gestione del dato comunicato al distributore”.*

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

49. Il reclamo si rivela infondato, pertanto si può prescindere dalle questioni preliminari di inammissibilità eccepite dal gestore;
50. nel merito, la contestazione principale del reclamo verte sul presunto malfunzionamento della cabina REMI 34653101 che - ad avviso del reclamante - sarebbe imputabile al gestore;
51. Estra Energie sostiene che tale problematica sarebbe stata segnalata da Snam in più occasioni nei propri verbali e che avrebbe provocato errori di misura che, a loro volta, avrebbero determinato errori in materia di *settlement* con un addebito di costi a carico del reclamante dovuti alla differenza, in questo caso negativa, tra i quantitativi di gas naturale immessi in ciascuna rete di distribuzione al punto di riconsegna della rete di trasporto (REMI) ed i quantitativi complessivamente prelevati dai clienti finali allacciati alla medesima rete (cd. delta *in-out*). In particolare, i periodi contestati dal reclamante e presi in considerazione nella presente decisione sono novembre-dicembre 2019 e aprile-settembre 2020. Infatti, dalla visura camerale effettuata nel corso dell'istruttoria Estra Energie risulta essere operativa direttamente nel ramo della vendita di gas al dettaglio dal 1 novembre 2019;
52. al riguardo, le disposizioni applicabili nei casi di anomalie della misura sono quelle, di carattere generale, contenute nel codice di rete tipo della distribuzione gas che, al paragrafo 11.2, prevede che la gestione dell'attività di misura del gas ai *city gate* della distribuzione sia di competenza dell'Impresa di distribuzione che provvede, tra l'altro, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di misura, secondo la normativa tecnica applicabile;
53. in particolare, le pretese del reclamante fanno leva sulle segnalazioni di possibili anomalie, in merito all'adeguatezza dell'assetto di misura, riportate in alcuni verbali di misura Snam relativi al gas consegnato presso la cabina REMI 34653101 nel periodo citato;

54. sotto questo aspetto, si precisa che le misure evidenziate al di fuori del range valido non necessariamente implicano inadeguatezza degli impianti di misura, malfunzionamenti o negligenza nella gestione, come testimonia peraltro il condizionale utilizzato da Snam nei citati verbali, nei quali viene riportato come tale circostanza “*potrebbe*” essere dovuta ad un assetto non adeguato;
55. al riguardo si evidenzia che, analizzando la gestione dell’attività di misura del gas svolta da Atac presso la citata cabina REMI, è stato accertato che la documentazione tecnica prodotta dal gestore nel corso dell’istruttoria, nonché le iniziative assunte a seguito delle citate segnalazioni di Snam (a titolo di esempio, tre cambi di diaframma ogni anno al fine di tenere conto dell’andamento stagionale delle portate da trattare e la variazione dell’assetto di rete al fine di impedire che nel periodo estivo ci siano prelievi di gas dalla cabina REMI 34653101) rientrano tra le attività di conduzione previste dalla norma UNI 9571-2 (rif. paragrafo 7.1) volte a garantire la corretta determinazione delle quantità di gas misurate dall’organo primario di misura e, pertanto, non si evidenziano specifiche violazioni di disposizioni regolatorie o di norme tecniche vigenti in materia;
56. si osserva, peraltro, che Estra Energie, pur avendo segnalato tali anomalie al gestore, non ha ritenuto di usufruire della facoltà, concessagli dal paragrafo 11.2 lett. b) del codice di rete tipo, di richiedere all’impresa distributrice la verifica della correttezza dei dati rilevati presso il sistema di misura installato nel city gate *de quo*, uno strumento che certamente avrebbe potuto fornire elementi utili al fine di accertare eventuali errori di misura, contrariamente a quanto dichiarato in istruttoria dal reclamante, ossia che tale verifica “*non avrebbe comunque risolto i profili già ben evidenziati da SNAM per tutto il periodo 2013-2020*”;
57. inoltre, si osserva che, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 del DM 18 giugno 2010, non risultano pervenute all’Autorità segnalazioni da parte dell’impresa maggiore di trasporto in merito a eventuali criticità relative ai programmi di controllo di esercizio del sistema di misura oggetto della presente decisione;
58. pertanto, dall’esame della documentazione acquisita agli atti non si ravvisano violazioni della regolazione imputabili al gestore nella misurazione dei volumi di gas presso la cabina REMI 34653101 risultando rispettate le disposizioni di carattere generale applicabili nei casi di anomalie della misura contenute al paragrafo 11.2 del codice di rete tipo della distribuzione gas e non essendo emersi elementi che indichino che le misure evidenziate al di fuori dal range valido siano ricollegabili a negligenza nella gestione del servizio da parte di Atac. Anzi il gestore, a seguito delle segnalazioni di Snam, ha dimostrato di aver adottato tutte le citate misure a sua disposizione per garantire l’adeguatezza degli impianti e il loro corretto funzionamento;
59. in questa direzione si colloca anche l’iniziativa assunta da Atac anche al fine di risolvere le citate anomalie riscontrate in merito all’assetto di misura della cabina REMI in contestazione rispetto ai prelievi di gas naturale, di affidare, in data 11 ottobre 2022, “*ad ingegnere specializzato in materia, incarico per la progettazione*

di ammodernamento della linea di misura metrologica relativa alla cabina Re.Mi. con terminale di serie -01 (loc. San Domenico) al fine di dotarla del sistema di misurazione volumetrico in vece dell'attuale sistema venturimetrico", come suggerito nella relazione tecnica predisposta da METEMA a conclusione delle verifiche, affidategli dal gestore, sul corretto funzionamento dei sistemi di misura presenti nelle cabine REMI gestite da Atac.

60. In via puramente incidentale, si segnala, che con la deliberazione 512/2021/R/gas l'Autorità ha approvato la "Regolazione del servizio di misura sulla rete di trasporto del gas naturale". Con tale provvedimento l'Autorità ha inteso definire: responsabilità e perimetro delle attività di *metering* e *meter reading*; requisiti minimi e ottimali di tipo impiantistico, prestazionale e manutentivo per l'attività di *metering*; predefiniti livelli di qualità del servizio per le attività di *metering* e di *meter reading*; un sistema di incentivazione al rispetto dei suddetti livelli di qualità del servizio e un sistema di monitoraggio dei requisiti e dei livelli di qualità. In particolare, tra gli indicatori che caratterizzano l'attività di *metering* vi è anche quello relativo alla "Disponibilità del dato nel corretto campo di misura (*rangeability*)" tematica quest'ultima che ha caratterizzato il reclamo oggetto della presente decisione. Per quanto qui rileva, si precisa che, anche nel nuovo quadro regolatorio che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2024, il mancato rispetto dei livelli di servizio non costituirà di per sé violazione di disposizioni regolatorie, ma esporrà il titolare dell'impianto al pagamento di corrispettivi economici;
61. Ciò posto, si osserva che l'accertamento della non imputabilità al gestore di violazioni della regolazione relativa alla misurazione dei volumi di gas presso la cabina REMI 34653101 comporta anche l'infondatezza della pretesa del reclamante di ricondurre a tali asseriti errori la causa "*degli scostamenti a suo svantaggio tra i quantitativi di gas immesso e prelevato*";
62. rimane, però, da chiarire se tali scostamenti costituiscano, in generale, una violazione della regolazione in materia di *settlement* gas;
63. al riguardo, si evidenzia che le finalità e l'oggetto della disciplina sono individuabili nell'articolo 2 del TISG e riguardano sostanzialmente le modalità di esecuzione delle sessioni del *settlement* e le relative responsabilità in capo ai diversi soggetti coinvolti; in quest'ambito, il reclamante non contesta una specifica violazione della regolazione del *settlement*, evidenziando solamente gli ipotetici effetti sugli esiti della sessione di aggiustamento in relazione alle presunte violazioni in materia di misura che, come sopra evidenziato, non appaiono imputabili al gestore;
64. di contro, la disciplina contenuta nel TISG, sia quella entrata in vigore l'1 gennaio 2020 che quella vigente nel periodo antecedente 2013-2019, non riporta indicazioni circa i valori di delta *in-out* ritenuti più o meno ammissibili; ciò significa che la regolazione in materia di *settlement* non individua parametri oggettivi per determinare la correttezza degli esiti delle sessioni di bilanciamento e/o di aggiustamento;

65. pertanto, la circostanza per cui - come lamentato dal reclamante - vi sono stati *“significativi scostamenti a danno della scrivente tra i quantitativi di gas immesso e prelevato”* non può essere assunta, di per sé, come indice di una violazione delle disposizioni in materia di *settlement*, ma va inquadrata nell’ambito di un fenomeno più generale legato alla prima applicazione della disciplina del *settlement* che ha presentato *“una serie di anomalie riguardanti, sostanzialmente, la differenza tra i quantitativi di gas immessi in ciascuna rete di distribuzione al punto di riconsegna della rete di trasporto (“ReMi”) ed i quantitativi complessivamente prelevati dai clienti finali allacciati alla medesima rete”* (cfr. sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2260/2020);
66. semmai, occorre rilevare che le successive modifiche apportate alla disciplina del *settlement* hanno inteso limitare proprio gli effetti pregiudizievoli in capo agli utenti derivanti dal fenomeno del delta *in-out*. In particolare, con riferimento ai due periodi contestati dal reclamante:
- a. per il primo periodo (novembre - dicembre 2019), non può essere trascurato il fatto che la regolazione dell’Autorità in materia di sessioni di aggiustamento per il periodo 2013/2019 (cd “periodo pregresso”), adottata con la deliberazione 670/2017/R/gas e più specificatamente con la deliberazione 782/2017/R/gas, ha posto un limite all’esposizione degli utenti con riferimento agli scostamenti del valore di delta *in-out*, quali quelli registrati presso la cabina REMI in esame, rispetto ad un range ritenuto fisiologico basato sull’andamento medio nazionale. Nello specifico, la quota di delta *in-out* eccedente il valore limite è coperta dal sistema attraverso un’apposita componente addizionale della tariffa di trasporto, mentre in caso di delta *in-out* negativo (ossia in casi, come quello in esame, in cui presso un *city gate* risulti prelevato più gas di quello immesso) l’utente è tenuto a compensare il sistema del valore corrispondente al volume di gas prelevato ma non immesso. In relazione a quanto contestato dal reclamante, giova riportare alcuni passaggi della deliberazione 782/2017/R/gas: *“in primo luogo, non può trovare giustificazione la pretesa di essere esentati dalle attività di compensazione da parte degli utenti che, nelle sessioni di bilanciamento, si sono trovati allocati quantitativi di gas in immissione alla rete di distribuzione inferiori rispetto ai prelievi; non essendo possibile che una rete di distribuzione consenta di prelevare più gas di quanto ne è stato immesso, nessun operatore professionale può, infatti, ragionevolmente pensare di vendere ai clienti finali un quantitativo di gas naturale, come risultante dai dati di misura presso i medesimi clienti, superiore a quello acquistato ed effettivamente immesso nella rete di distribuzione”*. (Cfr. anche Cds cit.);
 - b. per quanto riguarda invece il secondo periodo contestato (aprile-settembre 2020), la nuova disciplina del TISG - approvata con la deliberazione 72/2018/R/gas ed entrata in vigore dal 1 gennaio 2020 - prevede che i quantitativi allocati all’utente presso i *city gate* corrispondano a quelli loro allocati presso i sottostanti PdR dell’impianto di distribuzione, non prevedendo

quindi alcuna compensazione per gli utenti in caso di delta *in-out* positivo dell'impianto, che viene approvvigionato dal responsabile del bilanciamento per l'intero sistema del gas naturale;

67. da ultimo, è utile segnalare - per quanto non impattante *ratione temporis* sugli eventi contestati nella presente decisione - che, sul tema del delta *in-out*, l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 357/2021/R/gas, in cui si prevede il computo di una penalità a carico dell'impresa di distribuzione per valori macroscopicamente anomali del delta *in-out*, secondo un procedimento di calcolo illustrato nel medesimo documento;
68. ogni altro argomento di doglianza, non espressamente esaminato dal Collegio, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso;
69. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non risulta fondato

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Estra Energie S.r.l. nei confronti di Atac Civitanova S.p.A., in relazione alla cabina REMI 34653101;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

24 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini